



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"

Piazza Don Giustino Russolillo

84045 ALTAVILLA SILENTINA (SA) Tel./Fax. 0828 - 982029

e-mail saic83300p@istruzione.it saic83300p@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 91027300655 Codice meccanografico SAIC83300P

sito web: www.icaltavillasilentina.edu.it

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

(Delibera del Collegio dei Docenti n.27 del 27 marzo 2025)

INTRODUZIONE

La valutazione rappresenta un aspetto importante e particolarmente impegnativo del lavoro svolto dalla comunità scolastica; essa, quale processo costante, assume finalità diagnostiche in cui vanno considerati gli aspetti misurabili dell'apprendimento, gli stili cognitivi, le dinamiche emotive, affettive e relazionali che caratterizzano ciascun allievo. Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'art. 4, c. 4, del DPR 275/99, è chiamato ad un'assunzione di responsabilità nella definizione di criteri e modalità, nella scelta di strumenti validi e attendibili finalizzati alla valutazione del *processo formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni*. Tutto ciò richiede chiarezza e trasparenza nella progettualità, nelle procedure, nei risultati raggiunti, nella documentazione del lavoro svolto. La valutazione, così intesa, assume anche il compito di controllo sistematico dei processi decisionali attivati per raggiungere i risultati previsti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.M. n. 254/2012 "Indicazioni Nazionali per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione";
- Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, allegate alla C.M. n. 3/2015;
- Legge n. 107/2015;
- Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge 107/2015, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto Legislativo n. 66/2017, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- D.M. n. 741/2017, che ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- D.M. n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione delle competenze;
- Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione";
- Legge n.92/2019 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
- D.M. 35/2020 "Linee guida per l'insegnamento dell'ed. Civica";
- D.M.39/2020 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";
- D.M. n.183/2024 "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'ed. Civica"
- D.M. 14/2024 "Adozione dei modelli di certificazione delle competenze";
- Legge n.150/2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", che modifica e integra gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- O.M. n.3/2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado";
- Nota n. 2867 del 23 gennaio 2025, "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" è da sempre impegnato nell'assicurare risultati di qualità dell'azione educativa e didattica, conducendo nel contempo un'attenta attività di valutazione di tutti i momenti della vita scolastica.

Questa impostazione è risultata ancor più valida dopo l'emanazione del D.lgs. n. 62/2017 che rafforza la competenza della scuola nella scelta delle modalità e dei criteri di valutazione, oltre che nella predisposizione del relativo documento.

La VALUTAZIONE degli alunni ha per oggetto:

1. la valutazione periodica e finale degli apprendimenti;
2. la valutazione del comportamento;
3. la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti;
4. la certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

CRITERI ESSENZIALI PER UNA VALUTAZIONE DI QUALITÀ

Essi sono posti a fondamento dei principali momenti valutativi della scuola:

- LA FINALITÀ FORMATIVA
- LA VALIDITÀ, L'ATTENDIBILITÀ, L'ACCURATEZZA, LA TRASPARENZA E L'EQUITÀ
- LA COERENZA CON I PIANI DI STUDIO
- LA CONSIDERAZIONE SIA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO CHE DEI LORO ESITI
- IL RIGORE METODOLOGICO NELLE PROCEDURE
- LA VALENZA INFORMATIVA

La valutazione degli alunni riveste un ruolo dominante nello sviluppo dell'azione educativa e didattica, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.

Essa, accompagnando i processi di insegnamento-apprendimento, consente un costante adeguamento della programmazione didattico-educativa permettendo ai docenti di:

1. offrire agli alunni l'aiuto necessario per favorire il superamento delle difficoltà che si presentano in itinere;
2. predisporre collegialmente nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe piani individualizzati per alunni in situazioni di difficoltà di apprendimento per evitare l'insuccesso e sviluppare nel migliore dei modi le potenzialità di tutti;
3. sostenere, attraverso percorsi di potenziamento, i talenti e le vocazioni che gli alunni manifestano.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

Pur essendo un processo costante e continuo, la valutazione si articola essenzialmente in tre momenti:

iniziale - si colloca nella prima fase dell'anno scolastico, ha una funzione di diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (in termini di conoscenze e di abilità) e le caratteristiche affettive d'ingresso (gli atteggiamenti verso la scuola e verso le singole materie) degli alunni. Ad inizio anno scolastico i docenti delle classi parallele elaborano prove d'ingresso comuni; gli elementi conoscitivi emersi, insieme ai dati restituiti dall'INVALSI in relazione alle prove standardizzate, rappresentano il riferimento per la progettazione annuale;

in itinere o formativa - si colloca nel corso degli interventi didattici con lo scopo di assicurare le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica; essa si svolge con cadenza bimestrale ed è integrata, alla fine dei quadrimestri, da prove di verifica per classi parallele. Seguono momenti comuni di lettura degli esiti (programmazione congiunta nella scuola primaria, consigli di classe nella scuola secondaria di I grado) per monitorare la varianza tra le classi dell'Istituto e preparare gli alunni alla Prova Invalsi ufficiale.

finale - situata al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico, primo e secondo quadrimestre. La sua funzione è sommativa, poiché restituisce un bilancio complessivo dell'apprendimento, sia a livello del singolo alunno (con la conseguente espressione di voti e di giudizi sintetici), sia a livello dell'intero gruppo classe nell'intento di stimare la validità della progettazione educativo-didattica.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. (Art.2, comma 1, dell'O.M. n.3/2025).

Essa è:

- riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012), e all' insegnamento trasversale dell'Ed. Civica affidato in contitolarità ai docenti curricolari (L. 92/2019);
- espressa attraverso giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ciascuna delle discipline di studio della Scuola Primaria, compreso l'insegnamento trasversale di educazione Civica, (OTTIMO – DISTINTO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – NON SUFFICIENTE);
- espressa con votazioni in decimi, secondo *Indicatori, descrittori e rubriche di valutazione*, deliberati nel PTOF, che indicano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di apprendimento raggiunti nelle discipline della Scuola Secondaria di I grado;
- integrata con la descrizione *dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito*. La **descrizione del processo formativo** registra i progressi dell'alunno *nello sviluppo culturale, personale e sociale*. Lo **sviluppo degli apprendimenti** è descritto a livello complessivo, valutando il processo d'apprendimento nel suo insieme;
- formulata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I **docenti di sostegno partecipano** alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

I **docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa** forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull'interesse manifestato dagli alunni.

I **docenti di religione cattolica, o quelli di attività alternative**, esprimono la valutazione delle attività svolte per i soli alunni che se ne avvalgono, tramite un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti riportato su nota separata dal documento di valutazione.

In allegato (A-B) i descrittori per la valutazione di Religione cattolica

Per la Scuola Primaria **la valutazione del comportamento** è espressa attraverso un giudizio sintetico, riferito alle competenze conseguite nell'ambito dell'insegnamento di Ed. Civica e al Patto Educativo di Corresponsabilità (oltre che al regolamento di Istituto).

In allegato(C) la rubrica di riferimento per la valutazione del comportamento nella scuola primaria

Per la Scuola Secondaria di I grado **la valutazione del comportamento** è espressa in decimi, ed è riferita alle competenze conseguite nell'ambito dell'insegnamento di Ed. Civica, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità (oltre che al regolamento di Istituto).

Qualora fosse inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

In allegato(D) la rubrica di riferimento per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

Il **documento di valutazione** illustra la crescita culturale, personale e sociale e i risultati di apprendimento dell'alunno, riportando:

- **giudizi sintetici** (OTTIMO-DISTINTO-BUONO-DISCRETO-SUFFICIENTE-NON SUFFICIENTE) correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di ed. Civica e del comportamento alla scuola Primaria;
- **voti in decimi** delle singole discipline indicanti differenti livelli di apprendimento alla Scuola Secondaria di I grado, compresa la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni;
- **descrizione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.**

In allegato:

- *modello documento di valutazione scuola Primaria (E),*
- *tabelle dei descrittori dei livelli per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella S. Primaria (F: [cl.1](#) –[cl.2](#) –[cl. 3](#) –[cl.4](#) – [cl.5](#)),*
- *tabelle dei descrittori dei livelli per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella S. Secondaria di I grado (G: [CL.1e2](#) – [CL.3](#)),*

- *rubrica per la valutazione delle competenze di educazione civica alla Scuola secondaria di I grado* ([G3](#))
- *descrittori del giudizio globale nella scuola primaria* ([H](#)) *e secondaria di I grado* ([I1-I2](#)).

MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

L'azione di verifica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, deve essere distinta dall'azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, **considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno**.

Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre **il giudizio valutativo rende conto degli aspetti dell'apprendimento, in relazione a impegno, metodo di studio, ritmo di apprendimento, partecipazione, livello di competenza raggiunto**.

Le verifiche vengono predisposte dai docenti delle discipline e seguono criteri di:

- *sistematicità*: vengono effettuate al termine di ogni unità di apprendimento o sequenza significativa, in numero congruo rispetto alle ore stabilite per ogni disciplina (almeno 2 per Italiano, Matematica, Storia e Geografia, 1 per le altre discipline);
- *omogeneità*: in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate nel lavoro di classe;
- *utilità*: per rendere l'allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà per cui ogni prova contiene esplicitate le prestazioni richieste;
- *significatività*: sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o più obiettivi e rispecchiano, nella valutazione dei risultati, l'analisi delle prestazioni richieste, esplicitata nella progettazione educativo-didattica.

Le verifiche consistono in:

- **prove non strutturate o semistrustrate** (interrogazioni orali, questionari aperti, relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);
- **prove strutturate** (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, a scelta multipla, ecc) .

La valutazione in itinere alla scuola Primaria avviene attraverso prove formulate in modo coerente alla progettazione didattica e a ciò che viene valutato. Sarà l'aggregazione e l'analisi delle rilevazioni relative a **più prove, nel tempo**, attraverso compiti assegnati **in contesti noti e non noti**, che richiedono l'uso di **risorse fornite dal docente o da reperire autonomamente**, a dare le coordinate per formulare il livello di apprendimento degli obiettivi disciplinari riportati sul documento di valutazione.

Tenuto conto che:

- per ogni prova in itinere non è possibile e non ha senso indicare un livello, perché la singola prova non può identificare il livello rispetto a un intero obiettivo,
- le linee guida alla Nuova Valutazione invitano a fornire agli alunni, al termine dell'analisi delle singole prove, **feedback puntuali e ricchi**, che possano "parlare" agli alunni e dire loro come possono orientare la loro azione per migliorare i propri apprendimenti,

i docenti comunicano in modo chiaro e completo ai diretti interessati l'esito della valutazione in itinere degli obiettivi di apprendimento, con giudizi sintetici (PIENAMENTE RAGGIUNTO – ADEGUATAMENTE RAGGIUNTO – SOSTANZIALMENTE RAGGIUNTO – PARZIALMENTE RAGGIUNTO), con l'indicazione sul da farsi per recuperare, laddove gli obiettivi non siano stati pienamente raggiunti e con elementi utili alla promozione dell'autovalutazione.

Allegato:

- *tabella dei descrittori dei giudizi sintetici per la valutazione in itinere alla Scuola Primaria* ([M](#))

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La C.M. n. 3/2015 e le relative Linee guida hanno introdotto indicazioni operative per la messa a regime di un sistema nazionale di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione con l'intento di descrivere il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria e al termine del primo ciclo d'istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato, sulla base di modelli nazionali adottati con **D.M. 14 del 30 gennaio 2024**, in riferimento alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018.

Il documento è redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio

di classe per la scuola secondaria di I grado; prevede la certificazione delle competenze su quattro livelli di padronanza: INIZIALE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO, il cui significato è brevemente descritto nel modello stesso e, per la sola Scuola Secondaria di I grado, è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, Matematica e Lingua Inglese.

Il certificato è consegnato alla famiglia e in copia all'istituzione scolastica del ciclo successivo per gli alunni della scuola Primaria, mentre è inserito all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale degli studenti della scuola secondaria di I grado (D.M. 22 dicembre 2022, n. 328).

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Per l'accertamento delle competenze i docenti di classe e i consigli di classe promuovono la realizzazione di compiti di realtà e, attraverso rubriche di valutazione, schede di osservazioni sistematiche, autobiografia cognitiva, rilevano il livello di competenze raggiunto, come indicato nei documenti ufficiali.

La realizzazione dei compiti di realtà segue, di norma, una cadenza bimestrale.

Anche per la Scuola dell'Infanzia è previsto un documento di valutazione delle competenze raggiunte al termine del percorso scolastico, in riferimento ai campi di esperienza e al curricolo di Ed. Civica.

Allegati:

- **modelli ministeriali ([I-K](#)),**
- **documento di valutazione scuola dell'infanzia ([L](#)).**

La valutazione delle competenze, che trova formale registrazione nel Certificato di Competenza rilasciato al termine della classe quinta della scuola primaria e al termine del primo ciclo d'istruzione, tiene conto dei traguardi di Competenza declinati nel Curricolo verticale d'Istituto.

Essa si realizza attraverso **compiti di realtà o prove autentiche** (prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti della competenza). La valutazione autentica si fonda anche sulla convinzione che l'apprendimento scolastico non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali. **Per questa motivazione nella valutazione autentica le prove sono preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare processi di pensiero più complessi, più impegnativi e più elevati.**

Le Unità di Apprendimento, progettate sulla base del curricolo per competenze chiave, individuano il compito unitario di apprendimento (compito di realtà), le competenze chiave che essa vuole rilevare e le relative abilità e conoscenze. Per ogni competenza sono indicate le "evidenze", ovvero i comportamenti che la rendono manifesta e che rappresentano i criteri di valutazione della prestazione.

Per l'osservazione e la valutazione dell'Unità di Apprendimento, si utilizzeranno:

- griglie per le **OSSERVAZIONI SISTEMATICHE** del livello di autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità e consapevolezza. Esse permettono di rilevare le operazioni che compie l'alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni).
- **RUBRICHE** di rilevazione dei livelli di padronanza delle competenze, che possono essere applicate alle evidenze osservabili e al prodotto nel suo complesso,
- **l'AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA**, incentrata sulla narrazione per cogliere il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, gli stati affettivi provati. La narrazione significa far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché; farlo esprimere sulle difficoltà che ha incontrato e in che modo le ha superate; fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti. Arrivare quindi all'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo cognitivo adottato.

Si allegano modelli per:

- **l'osservazione sistematica ([N](#))**
- **la rubrica valutativa ([O](#))**
- **l'autobiografia cognitiva ([P](#))**

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Gli alunni che presentino difficoltà nei processi di apprendimento hanno diritto ad attività finalizzate al conseguimento del successo formativo. Tali attività sono programmate dai singoli docenti, dai docenti di classe nella scuola primaria o dai consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado. I docenti riportano rispettivamente nei registri personali le attività di recupero effettuate con i singoli, eventualmente anche inseriti in gruppi di alunni costituiti per livello.

Le attività di recupero sono svolte durante l'ordinaria attività in classe o utilizzando le ore di compresenza nella primaria e di completamento cattedra nella secondaria.

Sono, inoltre, programmati nel PTOF progetti specifici nei limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone l'Istituto, ivi compresi i docenti dell'organico di potenziamento.

Delle attività intraprese in favore dei singoli, i docenti riferiscono ai rispettivi genitori in occasione dei ricevimenti individuali periodici.

Al termine dell'anno scolastico, per gli alunni che hanno conseguito un livello non sufficiente alla Scuola primaria o una valutazione inferiore ai 6/10 in una o più discipline alla Scuola secondaria di I grado, i docenti di classe consegnano alle famiglie un piano di lavoro individuale che l'alunno dovrà realizzare nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE

- Colloqui individuali: nell'ora di ricevimento o su appuntamento telefonico
- Incontri scuola – famiglia programmati nel Piano annuale delle attività
- Comunicazioni sul diario/quaderno degli alunni
- Registro on-line

REGISTRAZIONI DELLE VALUTAZIONI

- La successione degli esiti del percorso di apprendimento di ogni singola disciplina/insegnamento viene riportata da ogni docente sul suo Registro Personale, dove è obbligo annotare anche i risultati delle prove strutturate, non strutturate e le osservazioni sistematiche relative agli aspetti disciplinari ed educativi. Nelle sedute dei Consigli di Classe gli stessi risultati vengono presi in esame e valutati collegialmente.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

- Per gli alunni **disabili** la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard né quantitativi né qualitativi; inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso compiuto dall'alunno in relazione ai punti di partenza e alle sue capacità e potenzialità. La valutazione tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità, essa potrà essere :

- Uguale a quella della classe;
- In linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;
- Differenziata;
- Mista.

La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno.

L'art. 11 del D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017 stabilisce che, in sede di **Esame Conclusivo del I Ciclo di Istruzione**, le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un **attestato di credito formativo** valido per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La famiglia sarà informata e coinvolta nel processo di miglioramento messo in atto dalla scuola e destinato al proprio figlio, nelle azioni e strategie programmate.

La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con decisione assunta all'unanimità.

VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il collegio dei docenti, ad inizio anno scolastico, delibera eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali debitamente documentati, purché la frequenza effettuata consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Il documento deliberato dal Collegio è reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola, (www.icaltavillasilentina.edu.it) nella sezione "Regolamenti"; nello stesso sono riportati l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consente di assicurare la validità dell'anno scolastico.

I coordinatori di classe segnalano tempestivamente al Dirigente scolastico, che provvede a comunicare alle famiglie, eventuali casi di alunni con assenze prolungate, non rientranti nelle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base ai risultati di apprendimento conseguiti nelle diverse discipline.

L'ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

L'alunno, quindi, può essere ammesso alla classe successiva anche se consegue una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- Progressi significativi compiuti rispetto alla situazione di partenza;
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle conoscenze, abilità e competenze acquisite parzialmente;
- Atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa.

La famiglia sarà informata e coinvolta nel processo di miglioramento messo in atto dalla scuola e destinato al proprio figlio, nelle azioni e strategie programmate.

Il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può, a maggioranza, deliberare di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora la valutazione complessiva riveli carenze diffuse o mancanza delle conoscenze, abilità e competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso scolastico.

In particolare, l'alunno non è ammesso alla classe successiva:

- in presenza di insufficienze gravi in una o più discipline tali che non possano essere recuperate nel corso dell'anno scolastico successivo;
- in presenza di numero 5 o più insufficienze lievi;
- in presenza di numero 2 insufficienze gravi accompagnate da più insufficienze lievi.

Viene considerata insufficienza lieve la valutazione nelle singole discipline corrispondente a 5/10, insufficienza grave la valutazione corrispondente a 4/10.

Il Consiglio di classe, con decisione motivata e a maggioranza, può discostarsi dai criteri di non ammissione sopra richiamati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, espressa con giudizio sintetico, non è più determinante ai fini dell'ammissione alla classe successiva. È confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno ammesso all'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione rappresenta una sintesi tra:

- il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno;
- la media delle valutazioni dell'ultimo anno, che sono espressione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito nel triennio,
- gli aspetti educativi,
- l'evoluzione dei processi individuali di apprendimento,
- il rapporto tra esiti di apprendimento e potenzialità individuali,
- la partecipazione, la motivazione e l'impegno profusi,
- la frequenza di attività extracurricolari.

L'alunno può essere ammesso anche con un voto di ammissione inferiore a 6/10 in presenza delle seguenti motivazioni condivise a maggioranza dal Consiglio di classe:

- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa;
- Concreta possibilità di successivo recupero nel corso dell'esame stesso.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Il Consiglio di classe, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, a maggioranza, può deliberare di non ammettere l'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione qualora la valutazione complessiva riveli carenze diffuse o mancanza di conoscenze, abilità e competenze minime e idonee ad affrontare le prove d'esame.

In particolare, l'alunno non è ammesso all'esame:

- in presenza di 5 o più insufficienze lievi;
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da più insufficienze lievi (voti 4 e 5);
- in presenza di più di 2 insufficienze gravi.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La famiglia, nel caso di non ammissione del proprio figlio alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, viene informata prima della pubblicazione degli scrutini all'albo della scuola.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Il decreto legislativo n. 62/2017, in linea di massima, non introduce novità nella valutazione degli alunni con disabilità, ai sensi della Legge 104/1992, e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. I documenti di riferimento rimangono il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato.

Ai sensi del D.L. 62/17, la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del *Piano Educativo Individualizzato*.

La valutazione degli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA) è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e l'utilizzo degli strumenti compensativi.

In particolare, per le *misure dispensative*, ci si riferisce a:

- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- prevedere nelle prove scritte la riduzione quantitativa;
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.

Per quanto attiene agli *strumenti compensativi*, si permetterà l'utilizzo durante le prove di verifica degli strumenti in uso durante il percorso scolastico, quali:

- la registrazione delle lezioni;
- l'utilizzo di testi in formato digitale;
- l'utilizzo di programmi di sintesi vocale;
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;
- tempi più lunghi nello svolgimento delle prove.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI, i docenti contitolari della classe per la scuola primaria e il Consiglio di classe per la scuola secondaria di I grado possono prevedere:

- misure compensative o dispensative;
- specifici adattamenti della prova;
- l'esonero dalla prova, in casi di particolare eccezionalità (ad esempio in presenza di PEI differenziato).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la Commissione, tenuto conto del Piano Educativo Individualizzato può predisporre prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Durante le prove, gli alunni con disabilità possono utilizzare le attrezzature tecniche, i sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico che hanno utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico.

Il voto finale viene determinato come previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Tali alunni non potranno essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, nuovamente alla terza classe della scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI per le quali il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi, coerenti con il *Piano Didattico Personalizzato*. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione dovrà individuare le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità o con Disturbo Specifico dell'Apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

LE PROVE D'ESAME

Il "nuovo" esame di Stato, conclusivo del I ciclo d'istruzione, prevede un numero ridotto di prove scritte.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dall'esame della prova INVALSI.

Le prove scritte, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- prova scritta di italiano;
- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per la prova d'italiano la Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

- Testo narrativo o descrittivo

- Testo argomentativo
- Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche la commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, suddivisa in due sezioni e finalizzata ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, la commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche combinate all'interno della stessa traccia:

- Questionario di comprensione di un testo;
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
- Elaborazione di un dialogo;
- Lettera o e-mail personale;
- Sintesi di un testo.

Il colloquio permetterà alla Commissione di valutare il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012).

Per la determinazione del voto finale la commissione adotterà criteri comuni di valutazione delle singole prove, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione esprime un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale e senza alcun arrotondamento: la media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Per quanto riguarda l'Esame di Stato del Primo Ciclo di Istruzione, le modalità operative, determinate dal perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19, avverranno secondo criteri dettati da successive ed eventuali normative e/o ordinanze emanate dal MI.

[In allegato la documentazione per l'Esame di Stato](#)

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese dal 2020 al 2022 ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale.

Il decreto n.39 del 26 giugno 2020 del Ministro dell'istruzione ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) del nostro Istituto ha fin da subito assicurato unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme digitali, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime e agevolare il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

Nello stesso Regolamento sono stati stabiliti i criteri di valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, elaborati all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportati nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Oggi la didattica digitale integrata rappresenta un'opportunità per combinare l'insegnamento tradizionale con l'uso delle tecnologie, consolidandosi come una componente essenziale del sistema educativo in Italia. Non deve più essere vista come una soluzione emergenziale, ma come una modalità didattica innovativa,

finalizzata a facilitare l'apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie, che si rivelano strumenti preziosi per potenziare le conoscenze curricolari e stimolare lo sviluppo cognitivo degli studenti. Per non disperdere l'esperienza e le competenze acquisite durante l'attività di didattica a distanza nel periodo di lockdown, l'Istituto intende promuoverne l'uso continuativo, assicurando, in conformità con quanto previsto dalle *“Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare”*, il diritto all'istruzione per tutti gli studenti dei tre ordini scolastici.

[In allegato la documentazione per la valutazione della DDI.](#)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo FAUCEGLIA

Allegati: